



Supplemento al Prospetto Informativo

RELATIVO ALLA OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI

di

Azioni Ordinarie Snia S.p.A. con abbinati Warrant Azionari Snia S.p.A. 2005 – 2010;

e

Obbligazioni Convertibili del “Prestito Obbligazionario Convertibile Snia S.p.A. 2005 –2010”;

e

**AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO
AZIONARIO**

Warrant Azionari Snia S.p.A. 2005 – 2010; e

Obbligazioni Convertibili del “Prestito Obbligazionario Convertibile Snia S.p.A. 2005 –2010”.

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 31 maggio 2005 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla-osta con nota del 25 maggio 2005, protocollo n. 5038268. Il presente Supplemento, autorizzato dalla CONSOB in data 14 giugno 2005 con nota protocollo n. 5043154, è stato redatto ai sensi degli articoli 11 e 56 del regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo e del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Supplemento al Prospetto Informativo

pubblicato in data 31 maggio 2005

relativo alla offerta in opzione agli azionisti di n. 237.381.088 Azioni Ordinarie Snia S.p.A. con abbinati *Warrant* Azionari Snia S.p.A. 2005 – 2010; e n. 474.762.176 Obbligazioni Convertibili del “Prestito Obbligazionario Convertibile Snia S.p.A. 2005 –2010”; e ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario dei *Warrant* Azionari Snia S.p.A. 2005 – 2010 e delle Obbligazioni Convertibili del “Prestito Obbligazionario Convertibile Snia S.p.A. 2005 –2010”.

A integrazione di quanto indicato nel Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione delle Azioni Ordinarie con abbinati *Warrant* Azionari e delle Obbligazioni Convertibili e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. delle Obbligazioni Convertibili e dei *Warrant* Azionari, di cui la CONSOB ha autorizzato la pubblicazione con nota del 25 maggio 2005, protocollo n. 5038268, si comunica quanto segue.

I termini indicati in maiuscolo, salvo over diversamente indicato, si riferiscono alle definizioni riportate nel Prospetto Informativo.

1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO.

In data 7 giugno 2005 la Società ha stabilito di procedere alla modifica del Regolamento del Prestito inserendo nell'art. 1 la seguente disposizione: «In sede di emissione, la Società potrà, a sua discrezione, emettere le Obbligazioni in forma raggruppata con un valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) cadauna, impregiudicati i diritti degli Obbligazionisti di cui al presente Regolamento. In tal caso le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 2 (due) Azioni di Compendio per ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata alla conversione».

Sono state conseguentemente modificate le seguenti disposizioni del Regolamento del Prestito: art. 3 (Interessi), comma 2 e 3; art. 5.1 (Diritto di conversione), comma 1.

Il testo integrale del Regolamento del Prestito modificato in data 7 giugno 2005 è riportato in appendice al presente Supplemento al Prospetto Informativo.

In data 7 giugno 2005 la Società ha optato per l'emissione delle Obbligazioni Convertibili, in forma raggruppata, ciascuna del valore nominale di Euro 0,17, per ovviare alle problematiche tecniche di accentramento delle Obbligazioni Convertibili.

Di seguito si riportano le conseguenti modifiche alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo pubblicato in data 31 maggio 2005.

2. EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.

Le Obbligazioni Convertibili, rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione, saranno emesse in data 24 giugno 2005, in forma raggruppata, al valore nominale di Euro 0,17 cadauna. A fronte della sottoscrizione di n. 2 (due) Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 0,085 cadauna sarà, quindi, emessa n. 1 (una) Obbligazione Convertibile del valore nominale di Euro 0,17.

3. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.

Le Obbligazioni Convertibili emesse con valore nominale di Euro 0,17 cadauna non presentate alla conversione entro il 30 settembre 2010 verranno rimborsate dall'Emittente alla pari e quindi a un controvalore pari a Euro 0,17 cadauna, senza deduzioni di spese e/o commissioni.

4. RAPPORTO DI CONVERSIONE.

Le Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 0,17 cadauna sono convertibili in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 2 (due) Azioni di Compendio ogni n. 1 (una) Obbligazione Convertibile presentata per la conversione.

Il rapporto di conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Prestito, allegato in Appendice al presente Supplemento.

5. INTERESSI.

Le Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 0,17 cadauna frutteranno un interesse annuo lordo del 3%, calcolato sul valore nominale dell'Obbligazione Convertibile. La prima cedola, pagabile al 31 dicembre 2006, sarà, quindi, pari a Euro 0,0078. Le restanti cedole saranno pari a Euro 0,0052.

6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE.

6.1 Ammissione a quotazione.

Con provvedimento dell'8 giugno 2005, prot. 4455, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto che il provvedimento di ammissione a quotazione, prot. 4011, del 23 maggio 2005, debba intendersi riferito alle Obbligazioni Convertibili che saranno emesse in forma raggruppata del valore nominale di Euro 0,17 cadauna.

6.2 Periodo di inizio delle negoziazioni.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sarà disposta dalla Borsa Italiana, con apposito provvedimento ai sensi del Regolamento del MTA, previa verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni Convertibili, a seguito dell'Offerta.

7. APPENDICI.

Si allega il Regolamento del Prestito nella forma emendata.

* * *

Il presente Supplemento deve essere letto unitamente al Prospetto Informativo di cui costituisce parte integrante.

Il presente Supplemento ed il Prospetto Informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, Via Borgonuovo n. 14, Milano, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6) nonché sul sito Internet della Società (<http://www.snia.it>).

Milano, 15 giugno 2005

Regolamento del «Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005-2010» della SNIA S.p.A.

1. Importo e titoli.

Il «Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005-2010», di massimi Euro 40.354.784,96 è costituito da massime n. 474.762.176 obbligazioni, del valore nominale di Euro 0,085 l'una (“**Obbligazioni**”), convertibili in azioni ordinarie della SNIA S.p.A. (“**Azioni di Compendio**”), con sede in Via Borgonuovo, n. 14, Milano (“**SNIA**” o “**Società**”), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel rapporto di un'azione ordinaria per ogni obbligazione convertibile.

Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti SNIA in ragione di due Obbligazioni ogni azione ordinaria posseduta. Si applicherà per quanto compatibile l'art. 2441, 1°, 2° e 3° comma, cod. civ. Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di emissione di Euro 0,085 (“**Prezzo di Conversione**”).

In sede di emissione, la Società potrà, a sua discrezione, emettere le Obbligazioni in forma raggruppata con un valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) cadauna, impregiudicati i diritti degli Obbligazionisti di cui al presente Regolamento. In tal caso le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 2 (due) Azioni di Compendio per ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata alla conversione.

Entro la Data di Godimento (come definita *infra*) delle Obbligazioni la Società, con apposito contratto (“**Mandato**”) conferirà a KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani n. 25, Milano (“**Agente**”), l'incarico di effettuare i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente regolamento del Prestito Obbligazionario (“**Regolamento**”). L'Agente agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di errore manifesto) come definitive e vincolanti per la Società e per i titolari di obbligazioni (“**Obbligazionisti**”). Copia del Mandato sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici della Società e dell'Agente. La Società si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal Mandato all'esclusivo fine di sostituire l'Agente; tuttavia il recesso e la contestuale nomina del nuovo Agente potranno avere efficacia esclusivamente dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni decorrenti dal giorno dell'avviso agli Obbligazionisti da parte della Società ai sensi del successivo articolo 12. Né la Società né alcuna delle sue società controllate (“**Società Controllate**”), ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 93 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, potrà assumere l'incarico di Agente.

2. Durata.

Salvo quanto previsto dall'art. 8, le Obbligazioni non convertite saranno integralmente rimborsate il 31 dicembre 2010 (“**Data di Scadenza**”) al loro valore nominale senza alcuna maggiorazione. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

3. Interessi.

Dalla Data di Godimento (come definita *infra*) le Obbligazioni fruttano un interesse annuo lordo del 3% (“**Tasso di Interesse**”) calcolato sul valore nominale dell’Obbligazione, al lordo di ritenute di imposta, pagabile annualmente in via posticipata il 31 dicembre di ogni anno dal 2006 al 2010, salvo quanto previsto *infra* in relazione al pagamento della prima cedola (“**Data di Pagamento degli Interessi**”).

A ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, la cedola per interessi (salvo la prima) ammonterà a Euro 0,0026 lordi per Obbligazione ovvero, per Obbligazioni da nominali Euro 0,17, a Euro 0,0052 lordi per Obbligazione.

La prima cedola è pagabile il 31 dicembre 2006 e rappresenta interessi semplici a partire dalla data di emissione delle Obbligazioni (“**Data di Godimento**”), fissata per il 24 giugno 2005, sino alla predetta data di pagamento della prima cedola. La prima cedola per interessi ammonta a Euro 0,0039 per Obbligazione da nominali Euro 0,085 ovvero a Euro 0,0078 per Obbligazioni da nominali Euro 0,17. L’ultima cedola è pagabile il 31 dicembre 2010 alla Data di Scadenza all’atto del rimborso del Prestito.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi alla Data di Scadenza o dalla data della richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 8 (inclusa). Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla data di Pagamento degli Interessi (esclusa) immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione (come definita *infra*).

Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l’interesse sarà calcolato dall’Agente applicando al valore nominale il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come definito *infra*). L’ammontare complessivo risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente articolo, per “**Tasso Frazionale**” si intende il numero effettivo di giorni trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Godimento) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Godimento) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 9.

4. Natura giuridica.

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti della Società e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri della Società, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

5. Diritto di conversione in Azioni di Compendio.

5.1. Diritto di conversione.

Ogni Obbligazione da Euro 0,085 è convertibile in Azioni di Compendio, in ragione di 1 (una) Azione di Compendio per ogni Obbligazione (“**Rapporto di Conversione**”) ovvero in ragione di 2 (due) Azioni di Compendio per ogni Obbligazione da Euro 0,17. Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere una Azione di Compendio per ogni Obbligazione da Euro 0,085 presentata in conversione durante il Periodo di Conversione (come definito *infra*) ovvero due Azioni di Compendio per ogni Obbligazione da Euro 0,17 presentata in conversione durante il Periodo di Conversione (come definito *infra*) (“**Diritto di Conversione**”).

Il Rapporto di Conversione sarà soggetto a variazione secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell’aumento di capitale a servizio del «Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005-2010» per massime n. 474.762.176 Azioni di Compendio, di cui alla delibera dell’Assemblea della Società del 10 febbraio 2005, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la consegna delle Azioni di Compendio.

5.2. Domanda di conversione.

Il Diritto di Conversione può essere esercitato da ciascun Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute presentando la Domanda di Conversione (come definita *infra*) in qualunque Giorno Lavorativo (come definito *infra*), durante il Periodo di Conversione (come definito *infra*).

La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto (“**Data di Conversione**”) (v. *infra* articolo 5.3), sarà – salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo 5.2 – l’ultimo Giorno di Borsa Aperta (come definito *infra*) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione (come definita *infra*) allorché detta presentazione sia avvenuta entro il 15° giorno (incluso) dello stesso mese, ovvero, il 10° Giorno di Borsa Aperta (come definito *infra*) del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione (come definita *infra*), allorché la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo (incluso) e l’ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.

La Domanda di Conversione (come definita *infra*) non potrà essere presentata dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell’assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SNIA sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società dell’assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SNIA per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, di riserve o di dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili prodotti nell’esercizio sociale), la Domanda di Conversione (come definita *infra*) non potrà essere presentata dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall’assemblea medesima.

Al momento della formulazione della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l’Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di

Compendio, nonché ogni connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (“*Securities Act*”) e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio e ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell’ambito di un’operazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d’America in conformità a quanto previsto dalla “*Regulation S*” del *Securities Act*. Le Obbligazioni e le Azioni di Compendio e ogni connesso diritto potranno essere trasferiti esclusivamente in conformità alla disciplina italiana applicabile e alla normativa in materia di strumenti finanziari applicabile nelle altre giurisdizioni di volta in volta interessate, tra cui il *Securities Act*.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

Per “**Domanda di Conversione**” si intende la comunicazione tramite la quale ciascun Obbligazionista esercita irrevocabilmente il Diritto di Conversione che dovrà essere presentata, a valere sulle Obbligazioni, ad un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Per “**Giorno Lavorativo**” si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività di sportello sulla piazza di Milano.

Per “**Periodo di Conversione**” si intende il periodo a decorrere dal 10° giorno successivo la Data di Godimento delle Obbligazioni fino al 30 settembre 2010.

Per “**Giorno di Borsa Aperta**” deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

5.3. Azioni di Compendio.

La Società provvederà alla Data di Conversione a emettere - senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista - le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto al successivo comma 3° del presente articolo 5.3, mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l’intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione.

Le Azioni di Compendio consegnate in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società negoziate sul Mercato Telematico Azionario alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al successivo articolo 6, all’atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, all’Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dalla Società il controvalore in denaro, arrotondato al centesimo di Euro della parte frazionaria, determinato in base al Prezzo Ufficiale (come definito *infra*) del Giorno di Borsa Aperta precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Per “**Prezzo Ufficiale**” si intende il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società secondo quanto previsto dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. presso cui tali azioni sono negoziate.

6. Variazioni del Rapporto di Conversione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento delle Obbligazioni e il 10° Giorno di Borsa Aperta successivo al 30 settembre 2010 si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente articolo 6, la Società comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all’articolo 12 che segue o per il tramite dell’Agente, la ricorrenza di una variazione del Rapporto di Conversione e il nuovo Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto nel presente articolo 6. La variazione sarà determinata dall’Agente in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione, come precedentemente determinato.

6.1. Aumento di capitale gratuito e riduzione del capitale.

Qualora la Società effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all’aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio.

Qualora la Società effettui un aumento a titolo gratuito senza emissione di nuove Azioni o una riduzione del capitale in conseguenza di perdite, il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell’Obbligazionista non subirà variazioni.

6.2. Emissione di Azioni, *warrant* o obbligazioni convertibili.

Qualora la Società effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, *warrant* sulle azioni o titoli simili (“**Altri Strumenti Finanziari**”), offerti in opzione agli azionisti della Società, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione.

6.3. Raggruppamento e frazionamento.

Qualora la Società effettui un raggruppamento o un frazionamento di azioni ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni ordinarie e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L’aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

6.4. Fusione e scissione.

Qualora la Società proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione, della società incorporante o della società

beneficiaria, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione ordinaria della Società sulla base del relativo rapporto di cambio/assegnazione, ove la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

6.5. Altre emissioni.

Nessun aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui Azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Società agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o delle Società Controllate.

6.6. Distribuzione di riserve e dividendi straordinari.

In caso di distribuzione di riserve facoltative o dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili prodotti nell'esercizio sociale) la Società provvederà a costituire un apposito fondo ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi straordinari proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione.

6.7. Altri eventi.

Qualora la Società ritenga che qualsiasi altro evento o circostanza che si è verificata o che si verificherà in futuro, diversa dalle fattispecie espressamente contemplate nel presente articolo 6, abbia o potrà avere effetti analoghi a quelli sopra considerati, la Società dovrà prontamente informare l'Agente, che dovrà indicare la variazione da apportare al Rapporto di Conversione, secondo buona fede, facendo ricorso a metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. Non appena sarà ragionevolmente possibile la Società dovrà, dopo il ricevimento di tale valutazione e in conformità alla stessa, apportare tale variazione, a patto che l'evento e/o la circostanza si siano effettivamente verificati.

7. Rimborso.

Le Obbligazioni per cui non sarà presentata Domanda di Conversione entro il 30 settembre 2010 (incluso) saranno rimborsate, senza alcuna deduzione di spese, in unica soluzione alla Data di Scadenza. All'atto del rimborso saranno riconosciuti agli Obbligazionisti, in aggiunta al valore nominale, gli interessi maturati fino alla Data di Scadenza.

8. Richiesta di rimborso anticipato da parte degli Obbligazionisti.

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (a) l'Emittente non adempia gli obblighi di pagamento in denaro o in Azioni di Compendio e tale inadempimento si protragga per oltre 30 giorni rispetto alla data in cui tali pagamenti in denaro o in Azioni di Compendio sono dovuti ai sensi del presente Regolamento;
- (b) l'Emittente sia inadempiente a uno o più degli altri obblighi derivanti dal presente Regolamento e tale inadempimento si protragga per oltre 30 giorni dalla relativa richiesta di adempimento formulata per iscritto dall'Obbligazionista;

- (c) l'Emittente non paghi qualsiasi Obbligazione Pecuniaria (come definita *infra*) per un ammontare complessivo superiore a Euro 10.000.000 entro i 90 giorni successivi alla formale richiesta di adempimento da parte del relativo creditore;
- (d) l'escussione di una o più Garanzie (come definite *infra*) per un ammontare superiore a Euro 10.000.000;

qualsiasi Obbligazione potrà, mediante richiesta scritta inviata dall'Obbligazionista alla Società, essere dichiarata immediatamente esigibile per un ammontare corrispondente al valore nominale, oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso, e in tal caso l'Emittente dovrà provvedere al pagamento dell'Obbligazione o delle Obbligazioni oggetto della comunicazione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Obbligazionista.

Per “**Obbligazione Pecuniaria**” deve intendersi qualsiasi obbligazione di natura finanziaria, con esclusione dei debiti commerciali, contratta (presente o futura) avente a oggetto il pagamento di denaro o la restituzione di denaro ricevuto in prestito o altrimenti raccolto.

Per “**Garanzia**” deve intendersi, qualsiasi garanzia, di natura reale o personale, rilasciata a chiunque dalla Società in relazione a una Obbligazione Pecuniaria.

9. Pagamenti.

I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi intermediari per importi non inferiori al centesimo di euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento di ogni somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)* è operativo.

Qualora un'obbligazione pecuniaria relativa alla sottoscrizione delle Obbligazioni o al rimborso delle Obbligazioni stesse oppure al pagamento degli interessi risulti espressa in un importo con più di due decimali, tale importo dovrà essere arrotondato a due decimali (centesimo di euro) per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 ovvero per difetto se la terza cifra decimale è ricompresa tra 0 e 4.

10. Soggetti incaricati del servizio del prestito.

Le operazioni di conversione o il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

11. Termini di prescrizione e di decadenza.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

12. Comunicazioni.

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su Il Sole 24 Ore oppure tramite i canali di comunicazione di Monte Titoli S.p.A.

13. Regime fiscale.

Redditi di capitale

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Redditi diversi

Le plusvalenze sono soggette al regime fiscale di volta in volta vigente.

14. Quotazione e regime di circolazione.

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Azionario.

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare, le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della MonteTitoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

15. Varie, legge applicabile o controversie.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Il prestito obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra la Società e gli Obbligazionisti sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.